

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1044

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CASADEI MONTI, RUSSO, BRUTTI,
IMPOSIMATO, LAFORGIA, MORANDO, SENESE, BERTONI,
PELLEGRINO, SMURAGLIA e SALVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1994

**Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la
definizione dei procedimenti civili arretrati**

ONOREVOLI SENATORI. - Il maggiore ostacolo che si frappone all'attuazione concreta e all'agibilità della riforma del diritto processuale civile - attuata con le leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, e destinata (ai sensi del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, in corso di conversione, come modificato dal Senato) ad entrare in vigore il 30 aprile 1995 - è costituito dalla grande mole dei procedimenti civili arretrati, che gli stessi giudici professionali dovrebbero continuare a trattare unitamente ai nuovi.

Infatti risulta che nei tribunali ordinari erano pendenti al 31 dicembre 1992 in totale 2.250.009 procedimenti, di cui 1.308.491 procedimenti di cognizione ordinaria di primo grado, 300.291 fra separazioni coniugali, divorzi, fallimenti, controversie agrarie, 73.535 procedimenti esecutivi, 67.692 procedimenti in grado d'appello. Se si considera che nel solo 1992 i procedimenti di cognizione ordinaria in primo grado sopravvenuti erano 437.000 e quelli esauriti 350.000, con una capacità di smaltimento pari al 70 per cento, in aumento rispetto agli indici precedenti, è agevole giungere alla conclusione che la struttura ordinamentale e organizzativa utilizzabile nei tribunali ordinari non sarà in grado di sostenere l'impatto della nuova procedura, che impone al giudice la conoscenza immediata della causa e la sua più oculata gestione.

I provvedimenti adottati dalla legge n. 353 del 1990 (possibilità per il giudice istruttore di emettere ordinanze di ingiunzione e di pagamento di crediti non contestati, obbligo di reiscrizione della causa a pena di cancellazione della causa dal ruolo) appaiono palesemente inadeguati allo scopo, mentre l'istituzione del giudice di pace consente un riassetto delle competenze

civili fra tribunale ordinario, pretore e giudice di pace, che è valido per i procedimenti nuovi ma non per quelli arretrati.

Il presente disegno di legge si colloca sulla linea di un più radicale intervento attraverso la costituzione di sezioni appositamente istituite per lo smaltimento dell'arretrato, nelle quali il giudice professionale, che presiede, viene coadiuvato da giudici aggregati (nella veste di istruttori e di componenti del collegio giudicante), scelti fra cittadini esperti quali sono gli avvocati civilisti e i professori universitari, ordinari e aggregati, nelle materie civilistiche.

Nell'istituzione di tale organo giudiziario temporaneo ci si è avvalsi dello schema della sezione specializzata, integrata da cittadini idonei esterni alla magistratura (in ciò raccogliendo l'indicazione data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 127 del 1977). Anche a tal fine la materia attribuita alle sezioni risulta definita sia con il riferimento temporale (cause non ancora inviate per la decisione alla data del 30 aprile 1995), sia con il limite della materia civile, ad esclusione delle controversie concernenti lo stato della persona, la famiglia, il fallimento, le controversie agrarie, che tradizionalmente sono affidate ad altre sezioni specializzate.

Il disegno di legge non riguarda le preture, per le quali le leggi vigenti già consentono di avvalersi della cooperazione di vice pretori onorari anche per l'eliminazione dell'arretrato civile esistente.

Per l'assegnazione delle cause alle sezioni si è utilizzato l'istituto dell'assegnazione in base a criteri predeterminati e oggettivi, che la legge ha introdotto (articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario) per la migliore attuazione del principio del giudice naturale di cui all'articolo 25 della Costituzione. Ci si è avvalsi anche dell'esperienza

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli uffici spoglio, che operano favorevolmente presso le giurisdizioni superiori.

I problemi attinenti alla nomina, allo *status* e al trattamento economico dei giudici aggregati vengono risolti attraverso la recezione e l'adeguamento della corrispondente disciplina prevista per l'istituzione del giudice di pace.

Una visione realistica del problema con riguardo alle possibili offerte di esperti nel diritto civile ha consigliato di limitare le categorie, dalle quali attingere, a quella degli avvocati (non dei procuratori) iscritti negli albi professionali della Corte d'appello, che abbiamo patrocinato cause civili per almeno tre anni, ed a quella dei professori universitari nelle materie civilistiche.

Nel medesimo intento di estendere l'of-

ferta si sono escluse incompatibilità per categorie generali, seguendo un criterio opposto a quello utilizzando per il giudice di pace, e si è preferito estendere le ipotesi di astensione-ricusazione (articolo 6).

È stata infine prevista la facoltà di ricusazione immotivata, che ciascuna parte può esercitare una sola volta nel processo, al fine di garantire l'imparzialità (o la sua apparenza) del giudice aggregato, anche nei casi di antipatie professionali non inquadrabili nei rigidi schemi dell'astensione-ricusazione. Onde evitare che attraverso questa forma di ricusazione si pervenga alla scelta del giudice aggregato supplente, predeterminato come tale nella tabella di composizione del tribunale, si è stabilito che la sostituzione avvenga mediante sorteggio fra tutti i giudici aggregati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione delle sezioni stralcio)

1. Presso ogni tribunale ordinario è istituita una sezione stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati. Essa è composta da un giudice del tribunale, che la presiede, e da non meno di sei giudici aggregati.

2. In un tribunale possono essere costituite più sezioni stralcio quando lo richiede il numero dei procedimenti arretrati pendenti in relazione all'obiettivo di pervenire alla loro definizione nel termine di un triennio.

3. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse dei giudici, professionali e aggregati, è disposta a norma dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

Art. 2.

(Procedimenti civili arretrati)

1. Per procedimenti civili arretrati si intendono quelli per i quali non è stata disposta la decisione della causa, di cui agli articoli 275 e seguenti del codice di procedura civile, alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353.

2. Il presidente del tribunale ordinario dispone l'assegnazione dei procedimenti alla sezione stralcio e il presidente della sezione ai singoli giudici e ai collegi, in base al programma di assegnazione di cui all'articolo 3.

3. Non si considerano arretrati per gli effetti di cui al comma 2 i procedimenti che riguardano le controversie in materia di

stato della persona, di famiglia, di contratti agrari e di fallimento.

Art. 3.

(Ufficio spoglio per l'inventario e per l'assegnazione dei procedimenti arretrati)

1. Presso il tribunale ordinario è costituito l'ufficio spoglio per l'inventario, la catalogazione dei procedimenti arretrati e per l'elaborazione di un programma di esaurimento dei predetti procedimenti in relazione al prevedibile numero dei giudici aggregati e delle sezioni occorrenti. L'ufficio spoglio elabora altresì un programma di assegnazione, obiettiva e predeterminata, dei procedimenti ai giudici istruttori ed ai collegi.

2. Il Consiglio superiore della magistratura approva i programmi di cui al comma 1, a norma dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. I programmi si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non delibera entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Art. 4.

(Requisiti per la nomina e nomina dei giudici aggregati)

1. La nomina dei giudici aggregati è effettuata fra gli avvocati, iscritti come tali negli albi degli ordini forensi del distretto di corte d'appello, che dimostrino di avere patrocinato cause civili per almeno tre anni, nonchè fra i professori universitari ordinari e associati, docenti nelle materie giuridiche civilistiche. Sono richiesti gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 5, comma 1, lettere a, b), c), d), e comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. I giudici aggregati del tribunale sono nominati a norma dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991 n. 374. Gli avvocati

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

iscritti negli albi degli altri circondai sono preferiti a quelli iscritti nell'albo del tribunale per il quale si fa la nomina.

3. I giudici aggregati del tribunale non possono essere designati alle sezioni penali ed alle sezioni civili.

4. I giudici aggregati durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, se non è stato definito l'arretrato della sezione. Tuttavia, l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantesimo anno di età.

Art. 5.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice aggregato:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

Art. 6.

(Astensione o ricusazione)

1. Il giudice aggregato ha l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e dalle altre leggi, anche quando egli è associato o comunque collegato con lo studio professionale a cui partecipa il difensore di una delle parti private. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al presidente del tribunale e non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Il giudice aggregato può essere ricusato da ciascuna parte privata, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, anche immotivata-

mente entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza della nomina a giudice istruttore o a componente del collegio.

3. Ciascuna parte può esercitare la facoltà di ricusazione immotivata una sola volta nello stesso procedimento. Il presidente del tribunale procede alla sostituzione mediante sorteggio fra tutti gli altri giudici aggregati del tribunale.

Art. 7.

(Indennità spettanti al giudice aggregato)

1. Al giudice aggregato è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 11, commi 2 e 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modifiche.

Art. 8.

(Disposizioni sullo status del giudice aggregato)

1. Al giudice aggregato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modifiche.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

